



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO IV E AMBITI ALESSANDRIA ASTI

VIA GENTILINI 3, 15121 ALESSANDRIA (AL)

PEC: [USPAL@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPAL@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT)

WEB: [HTTP://ALESSANDRIA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://ALESSANDRIA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/)

CODICE IPA: M\_PI - CODICE AOO: AOOUSPAL - CODICE F.E.: 8MXTUA - C.F.: 80003980069

Copia AVVERSAIO

TRIBUNALE

Deposito

oggi

*[Handwritten signature]*

1270/2019 RG

UD. 700 CPC - 20/12/2019 - ORE 09,45

GIUD. MOLTRASIO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - SEZ. LAVORO  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott. Maurizio LUISI

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

MIUR, USR PIEMONTE, in persona del ministro in carica; rappresentato e difeso ex art. 417 bis co. 1 cpc dal DOTT. LEONARDO FILIPPONE (CF FLPLRD58T05D976N - TEL. 0131222598 - PEC [uspal@postacert.istruzione.it](mailto:uspal@postacert.istruzione.it)), con sede in Via Gentilini 3 - 15121 Alessandria (AL) -resistente-

CONTRO

IAQUINTA MARIA LUISA, con l'AVV. FRANCESCO AMERICO

-ricorrente-

\*\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 414 cpc, nonché ex art. 700 cpc notificato a questa Amministrazione, la ricorrente chiede che il tribunale adito:

- accerti e dichiari il diritto della ricorrente ad essere assegnata quale DS alla Regione Lazio (o altra regione ritenuta meritevole di giustizia), e quindi ad una istituzione scolastica presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- ordini al MIUR la correlata attuazione conformativa.

Con il presente atto l'amministrazione resistente si costituisce in giudizio, contestando *in toto* la domanda avversaria, e chiedendone il rigetto sulla base delle seguenti argomentazioni.

FATTO

1. La prof.ssa IAQUINTA MARIA LUISA ha partecipato al concorso nazionale per Dirigente scolastico.
2. Superate le prove concorsuali, le è stata assegnata alla regione Piemonte, presso un istituto di Valenza (AL).

**SUL FUMUS BONI IURIS**

Con il ricorso di cui trattasi la prof.ssa IAQUINTA contesta la mancata applicazione, in fase di assegnazione ai ruoli regionali, dell'art. 21 e dell'art. 33 comma 6 della legge 104/92 e chiede l'assegnazione, in via cautelare, ai ruoli della regione Lazio, o di altra regione meritevole di giustizia.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente non può consentire l'espressione della predetta preferenza, nell'ambito di una procedura nazionale e di una graduatoria parimenti nazionale, se non nella successiva fase dell'immissione in ruolo, questo sì per espressa previsione normativa (art. 25 D.Lgs. n. 165/2001), regionale e non nazionale.

Per tale ragione, la disposizione di cui all'art. 15, co. 3 del Bando concorsuale prevede l'applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 non nella fase di assegnazione al ruolo regionale, ma solo in successivo momento, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale dell'USR di destinazione, momento nel quale avviene l'individuazione della sede di servizio del dirigente.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

**UFFICIO IV E AMBITI ALESSANDRIA ASTI**

VIA GENTILINI 3, 15121 ALESSANDRIA (AL)

**PEC: [USPAL@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPAL@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT)**

WEB: [HTTP://ALESSANDRIA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://ALESSANDRIA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/)

CODICE IPA: M\_PI - CODICE AOO: AOOUSPAL - CODICE F.E.: 8MXTUA - C.F.: 80003980069

La suddetta previsione, infatti, va letta in contiguità e diretta applicazione della disposizione sul carattere nazionale della procedura e della relativa graduatoria, conformemente attuata sia in sede regolamentare (art. 14 D.M. n. 138/17) che di *lex specialis* (art. 15 cit.).

Ciò, in quanto il regolamento è reso in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Pertanto, l'agevolazione di cui all'art. 21 e 33 comma 6 legge n. 104/92 può ricevere applicazione solo a seguito dell'assegnazione del dirigente scolastico ad un determinato ruolo dirigenziale regionale e nell'ambito di tale ruolo regionale.

Diversamente, verrebbe a configurarsi, per la medesima procedura, una duplicità di graduatorie, di cui la prima comune a tutti i soggetti privi dei titoli azionabili ai sensi della l. 104/92, la seconda riservata ai soggetti individuati da quest'ultima normativa, traducendosi, di fatto, in una riserva di posti indeterminata - non essendo quantificabili a priori i potenziali beneficiari - e in ogni caso non prevista dalla normativa vigente.

In sostanza, dovrebbe effettuarsi un primo scorrimento, prescindendo dalla posizione in graduatoria, a favore dei titolari di l. 104 e, successivamente, assegnare in ordine di merito i posti di risulta ai candidati non beneficiari della suddetta normativa.

Se si analizza, infatti, la concreta applicazione del principio dedotto dal ricorrente, essa comporterebbe in astratto non tanto l'espressione di una preferenza, bensì il sovvertimento della graduazione intervenuta ad opera della commissione giudicatrice, preliminarmente all'assegnazione in ruolo ed alla scelta della sede di servizio, rappresentando sostanzialmente un collocamento per saltum in detrimento del posizionamento conseguito.

L'assegnazione ad un ruolo regionale piuttosto che ad un altro, infatti, dipende dalla posizione in graduatoria nazionale al netto, da un lato, delle preferenze espresse per le regioni di destinazione, dall'altro, della disponibilità di posti in quegli stessi ambiti prescelti.

A tale proposito l'art. 15, comma 2 del Bando riproduce fedelmente quanto disposto dal D.M. 138 che, all'art. 20, c. 2 prevede espressamente che "il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento **della graduatoria**".

Tuttavia, l'immissione in ruolo resta subordinata al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449 (espressamente richiamato in *lex specialis* dal citato art. 15).

Non v'è, dunque, chi non veda come la disciplina contestata non promani dalla fonte regolamentare, bensì, a monte, dal combinato disposto delle norme primarie finora richiamate.

Né pare, a tutta evidenza, possa travalicarsi, nel caso di specie, il limite espressamente previsto all'esercizio delle prerogative vantate, che la giurisprudenza nomofilattica e di legittimità (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n.





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO IV E AMBITI ALESSANDRIA ASTI

VIA GENTILINI 3, 15121 ALESSANDRIA (AL)

PEC: USPAL@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

WEB: HTTP://ALESSANDRIA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/

CODICE IPA: M\_PI - CODICE AOO: AOOUSPAL - CODICE F.E.: 8MXTUA - C.F.: 80003980069

246 del 1997, n. 396 del 1997) riconducono al concreto bilanciamento, ai sensi dell'art. 41 Cost., delle esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.

La suddetta clausola, dunque, va correttamente inserita nel quadro della legislazione vigente, laddove condiziona, specie nel caso di datore di lavoro pubblico, la fruizione dei benefici descritti all'esclusione di un grave pregiudizio per la controparte datoriale e, per quello che qui interessa, della collettività da quest'ultima rappresentata, incidendo sull'imparzialità dell'Amministrazione, che si troverebbe a rimodulare la graduatoria di merito in fase di assegnazione al ruolo regionale prima, di assegnazione della sede poi, con sostanziale duplicato esercizio del beneficio oggi vantato, a detrimento, non da ultimo, dei soggetti controinteressati.

L'impossibilità dell'Amministrazione di assegnare la preferenza richiesta deriva dall'indisponibilità, al netto della posizione vantata in graduatoria, di posti vacanti e disponibili in ciascuno degli ambiti regionali indicati in ordine di rigorosa preferenza rispetto a quello di effettivo incardinamento, né possono ritenersi tali i posti eventualmente affidati in reggenza su sottodimensionate - che, come previsto dall'art. 19, comma 5 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, non possono essere assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Peraltro, non si trascuri che i posti attribuiti in reggenza e reclamati dalla ricorrente non rientravano nel contingente dei posti autorizzato da destinare per gli incarichi a tempo indeterminato da concorso, ossia per n. 2416 posti.

Si sottolinea la totale assenza di prova da parte della ricorrente del diritto rivendicato in considerazione del fatto che altri aspiranti come lei potrebbero vantare una posizione più favorevole.

Peraltro, si ritiene che il diritto azionato dall'attuale ricorrente sia condizionato ad altri diritti, parimenti suscettibili di ugual tutela, in capo ad altri aspiranti.

Non può negarsi, infatti, che accanto agli artt. 21 e 33 comma 6 della legge 104/92 vi siano numerose altre disposizioni di legge che prevedono analoghi diritti a favore di soggetti portatori di esigenze ritenute dal legislatore meritevoli di tutela rafforzata si pensi, ad esempio:

- all'art. 3 L. 120/1991, a mente del quale il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva e ha precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale;
- all'art. 33, commi 5 e 7 della citata L. 104/1992;
- all'art. 42 bis D.Lgs. 151/2001.

Paradossalmente, quindi, se tutti coloro che vantano uno dei diritti derivanti dalle disposizioni appena citate e che aspirano ad una specifica sede regionale dovessero essere assegnati in via prioritaria a tale regione, il contingente previsto (per tale regione) non sarebbe sufficiente.





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO IV E AMBITI ALESSANDRIA ASTI

VIA GENTILINI 3, 15121 ALESSANDRIA (AL)

PEC: [USPAL@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPAL@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT)

WEB: [HTTP://ALESSANDRIA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://ALESSANDRIA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/)

CODICE IPA: M\_PI - CODICE AOO: AOOUSPAL - CODICE F.E.: 8MXTUA - C.F.: 80003980069

## SUL PERICULUM IN MORA

Il provvedimento d'urgenza prevede, quale presupposto per la sua concessione, il carattere *imminente ed irreparabile* del pregiudizio che si paventa.

Tale imminenza deve essere intesa, conformemente al suo significato letterale, nel senso della *prossima* realizzazione del pregiudizio, ovvero dell'attuale esposizione del diritto del ricorrente ad un pregiudizio che *immediatamente consegua* ove non venisse adottato il provvedimento richiesto. Non potrebbe esservi interpretazione diversa per immaginare il motivo che giustifichi la previsione di un procedimento cautelare, come è quello intrapreso da parte ricorrente, che permette di dare priorità ad alcune lesioni piuttosto che ad altre.

Dall'esame della documentazione risulta che la situazione del ricorrente sussisteva già nel momento in cui è stato individuato come Dirigente Scolastico. Tale circostanza era nota alla ricorrente al momento dell'accettazione dell'incarico come dirigente scolastico presso l'USR Piemonte.

La ricorrente aveva un'assegnazione stabile presso la regione Lazio come docente ed ha liberamente scelto di allontanarsi dalla regione suddetta, accettando di ricoprire un incarico dirigenziale in una sede di un'altra regione, così come espressamente previsto dal Bando.

Tale consapevolezza, pur nel rispetto delle particolari condizioni personali in cui la ricorrente versa, deve ritenersi inconfutabile ed incontrovertibile e si riverbera sul piano stesso dell'interesse a ricorrere e del *periculum in mora*.

La ricorrente, dunque, era perfettamente conscia sia della propria situazione personale, sia di dover accettare un incarico dirigenziale sottoposto ad una serie di vincoli temporali, che l'avrebbe allontanata dalla propria residenza per un lungo periodo.

Per tutto quanto dedotto, suffragato dalla giurisprudenza del tribunale di <sup>MILANO</sup> ~~Torino~~, che si produce, si chiede il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare e la conferma di tutti provvedimenti assunti dall'Amministrazione.

Alla luce delle circostanze e dei motivi sopra illustrati, si rassegnano le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia il tribunale, *adversis reiectis*, per le causali di cui in narrativa,

Rigettare il ricorso proposto dal IAQUINTA MARIA LUISA, sia nel merito che in via cautelare, con vittoria di spese e competenze di causa, da liquidarsi ex art. 152 bis - disp. att. Cpc.

Si produce:

Decreto Tribunale Milano 15/10/2019

Salvis iuribus.

Alessandria - 4 Dicembre 2019

Dott. Leonardo Filippone

Firmato digitalmente da: FILIPPONE LEONARDO  
Organizzazione: MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA  
Motivo: Per competenza  
Luogo: Torino  
Data: 05/12/2019 22:19:04